

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CORRAO)

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

col Ministro delle comunicazioni

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Georgia rientra nel quadro generale secondo cui l'Italia sta procedendo a riannodare e sviluppare i contatti con i diversi paesi divenuti indipendenti nel Centro Europa dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica.

Si tratta di un insieme di norme volte specificamente a favorire lo sviluppo della collaborazione scientifica e universitaria. Ciascuno dei due paesi si impegna a favorire gli scambi e la diffusione della lingua e della cultura dell'altro paese. L'accordo è finalizzato a sviluppare la cooperazione in particolare in una serie di settori, quali la

musica, il teatro, le arti in generale, ivi compresi i mezzi di stampa e radiotelevisivi, l'archeologia e la conservazione dei beni culturali.

È prevista, come di consueto, l'istituzione di una commissione mista con compiti di gestione e di promozione dei programmi per la esecuzione dell'accordo.

In considerazione dell'interesse che l'Italia attribuisce alla diffusione della propria cultura in paesi che offrono a tale riguardo ampie possibilità, si raccomanda la sollecita approvazione del presente provvedimento.

CORRAO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA Lino)

14 gennaio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

14 gennaio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 602 milioni per l'anno 1998, in lire 583 milioni per l'anno 1999 e in lire 602 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 602 milioni per l'anno 1997, in lire 583 milioni per l'anno 1998 e in lire 602 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede, **quanto a lire 602 milioni per l'anno 1997**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro **per l'anno medesimo, e quanto a lire 583 milioni per l'anno 1998 e lire 602 milioni annue a decorrere dal 1999**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 602 milioni per l'anno **1998**, in lire 583 milioni per l'anno **1999** e in lire 602 milioni annue a decorrere dal **2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base **di parte corrente «Fondo speciale»** dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

n. 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Identico.

